

Ai sensi dell'art. 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 – testo consolidato) e in conformità con la Legge sulle associazioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 74/14, 70/17, 98/19 e 151/22), della Legge sulla responsabilità fiscale („Gazzetta ufficiale" nn.: 111/18 e 83/23) della Legge sull'attività finanziaria e la contabilità delle organizzazioni no profit ("Gazzetta ufficiale" nn. 121/14 e 114/22) e del Decreto ministeriale o sui criteri, le misure e le procedure di finanziamento e contrattazione di programmi e progetti d'interesse per il bene comune, svolti dalle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15 e 37/21, in seguito nel testo: Regolamento) il Presidente della Regione Istriana adotta il 4 marzo 2024 il

## **REGOLAMENTO**

### **sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana**

#### **I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

(1) Con il presente Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana (in seguito nel testo: Regolamento) si stabiliscono i criteri, le misure e le procedure per l'assegnazione e l'uso dei mezzi del bilancio della Regione Istriana (in seguito nel testo: Regione) alle associazioni le cui attività contribuiscono a soddisfare il fabbisogno pubblico e ad adempiere agli obiettivi e alle proprietà stabiliti nel piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore.

(2) Le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono alle associazioni si applicano in modo adeguato anche nei confronti delle altre organizzazioni della società civile (fondazioni, enti privati, comunità religiose e altre organizzazioni senza scopo di lucro), quando sono conformi alle condizioni di un concorso/invito pubblico, candidati o partner ammissibili.

##### **Articolo 2**

(1) Qualora una norma particolare non determini diversamente, le disposizioni del presente Regolamento si applicano quando le associazioni ricevono i mezzi finanziari del bilancio regionale per:

l'attuazione di programmi e progetti che soddisfano gli obiettivi e le priorità definite dal piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore,

- l'attuazione dei programmi dei fabbisogni pubblici sul territorio della Regione, stabiliti da una legge speciale,
- lo svolgimento di determinate competenze pubbliche sul territorio della Regione, assegnate da una legge speciale,
- la prestazione di servizi sociali sul territorio della Regione, in base a una norma speciale
- il cofinanziamento del contributo obbligatorio del beneficiario del finanziamento per l'attuazione di programmi e progetti stipulati dai fondi dell'Unione Europea e dalle fonti pubbliche per le associazioni sul territorio della Regione,
- l'appoggio allo sviluppo istituzionale e organizzativo delle associazioni sul territorio della Regione,
- donazioni e sponsorizzazioni,
- sostegni finanziari per progetti di valore piccolo (conformemente alla disposizione dell'art. 3 comma 5 di questo Regolamento),
- altre forme e destinazioni per l'assegnazione di mezzi finanziari dal bilancio della Regione.

(2) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in modo adeguato anche quando alle associazioni viene concesso un sostegno non finanziario in termini di diritti e beni mobili, che sarà regolato da atti che stabiliscono le modalità di disposizione dei beni della Regione.

### **Articolo 3**

(1) Per progetto si ritiene un gruppo di attività volte alla realizzazione degli obiettivi prefissati, la cui attuazione risponderà al problema riscontrato e vi porrà rimedio, e hanno un limite temporale, costi e risorse determinati.

(2) I programmi sono processi continui che di regola si svolgono in un periodo di tempo più lungo, attraverso una serie di attività diverse la cui struttura e durata sono più flessibili. Possono essere annuali e pluriennali e la Regione motiverà le organizzazioni della società civile con concorsi e inviti pubblici a redigere programmi pluriennali, con l'obiettivo di costruire le capacità e sviluppare la società civile in Regione.

(3) Le manifestazioni della durata di uno o più giorni sono delle attività svolte dalle organizzazioni no profit con l'obiettivo di fornire un'offerta aggiuntiva nel campo della Regione e dello sviluppo regionale in generale. Possono essere sportive, culturali, d'intrattenimento, sociali, professionali, di beneficenza, gastronomiche e altro.

(4) Le iniziative civiche rappresentano un insieme di attività ideate e realizzate da una parte dei cittadini della Regione riuniti in un comitato circoscrizionale, in un'associazione e altro, con l'obiettivo di risolvere un problema percepito in parte o nell'intera area della Regione. Di norma, sono di natura comunale o umanitaria e il loro obiettivo è di migliorare la qualità della vita nella comunità incoraggiando la cittadinanza attiva e utilizzando il potenziale locale.

(5) I contributi finanziari per i progetti di valore piccolo sono i mezzi finanziari assegnati una tantum ai fruitori per l'attuazione di progetti minori, attività, manifestazioni, donazioni e patrocini nei campi prioritari stabiliti dal bilancio, ossia per le attività impreviste delle associazioni che per motivi giustificati non sono pianificate nel piano annuale e il cui importo non supera i 1.990,84 euro (in lettere: millenovecentonovanta euro e ottantaquattro centesimi), e fino a 663,61 euro (in lettere: seicentesantatre euro e sessantuno centesimi) per le attività pianificate delle associazioni per le quali, nel corso dell'anno, dovesse dimostrarsi che i mezzi pianificati non sono sufficienti.

### **II CONDIZIONI PRELIMINARI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI, GARANTITE DALLA REGIONE**

#### **Articolo 4**

Nel finanziare i programmi e i progetti la Regione applicherà in maniera adeguata gli standard basilari di pianificazione e attuazione del finanziamento, ossia di monitoraggio e valutazione del finanziamento e dell'informazione, definite dal Decreto governativo e dal presente Regolamento.

#### **Ambito per l'assegnazione dei mezzi finanziari e le capacità per l'attuazione del concorso/invito**

#### **Articolo 5**

Considerando i mezzi finanziari disponibili pianificati nel Bilancio della Regione, destinata a soddisfare parte dei fabbisogni pubblici, la Regione prevederà in anticipo l'ambito finanziario per l'assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni, a concorso pubblicato che comprende:

- l'importo complessivo dei mezzi finanziari,
- gli importi previsti per i singoli campi programmatici (attività) nel caso in cui il concorso/invito sia bandito per più campi programmatici,
- l'importo minimo e massimo dei singoli contratti d'assegnazione di mezzi finanziari,
- il numero previsto di associazioni con le quali si contratterà l'attuazione dei programmi o dei progetti nell'ambito di un singolo concorso/invito.

#### **Definizione dei campi prioritari di finanziamento**

#### **Articolo 6**

Nel processo di approvazione del bilancio della Regione, gli organi amministrativi competenti della Regione determineranno le priorità di finanziamento delle associazioni che dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e delle politiche definite dal piano di sviluppo della

Regione attualmente in vigore e, a seconda delle possibilità finanziarie, il bilancio regionale metterà a disposizione le risorse finanziarie per la loro realizzazione.

## **Competenze per le attività nella procedura di approvazione del finanziamento**

### **Articolo 7**

(1) L'Assessorato all'istruzione, allo sport e alla cultura tecnica è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari dell'educazione, dell'istruzione, della cultura tecnica e della scienza. L'Assessorato in questione è responsabile del monitoraggio e della supervisione dell'attuazione dei programmi per il finanziamento del fabbisogno pubblico nello sport, nonché del monitoraggio dell'uso e della spesa dei fondi per questi programmi in conformità con l'attuale legge sullo sport.

(2) L'Assessorato alla sanità e assistenza sociale è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari della sanità e dell'assistenza sociale.

(3) L'Assessorato all'agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca e gestione idrica è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari dell'agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca e gestione idrica.

(4) L'Assessorato all'economia è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari dell'economia.

(5) L'Assessorato alla comunità nazionale italiana autoctona, alle minoranze nazionali e ai giovani è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti negli ambiti prioritari della promozione del bilinguismo e della preservazione del patrimonio culturale della comunità nazionale italiana autoctona, delle minoranze nazionali e dei giovani.

(6) L'Assessorato allo sviluppo sostenibile è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari della protezione della natura e dell'ambiente, della navigazione marittima, dei trasporti e delle infrastrutture, nonché della protezione e del salvataggio in terra e in mare.

(7) L'Assessorato al turismo è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle procedure di assegnazione dei fondi per il finanziamento di programmi e progetti nei settori prioritari per il miglioramento dell'offerta turistica.

(8) Gli organi amministrativi della Regione nei vari settori prioritari sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, nell'assegnazione del sostegno finanziario per progetti de minimis, ciascuno in seno al proprio ambito di lavoro.

### **Articolo 8**

I compiti degli organi amministrativi di cui al precedente articolo del presente Regolamento, nel processo di pianificazione e attuazione del finanziamento di programmi e progetti, ovvero di monitoraggio e valutazione del finanziamento e rendicontazione, sono i seguenti:

- proporre priorità e ambiti programmatici del concorso/invito pubblico,
- proporre criteri di ammissibilità e condizioni di presentazione delle domande,
- proporre documenti per il concorso,
- pubblicazione e attuazione dei concorsi/inviti,
- la nomina di una commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura del concorso e la verifica del rispetto delle condizioni prescritte dal concorso,
- proporre la composizione della commissione di valutazione, ovvero dei gruppi di lavoro di esperti per la valutazione di progetti e programmi,
- esame delle proposte di finanziamento sulla base dei criteri del concorso/invito,
- determinazione della proposta di delibera sul finanziamento di progetti e programmi delle associazioni, ovvero sull'approvazione del sostegno non finanziario alle associazioni,
- preparazione dei contratti di finanziamento da fonti pubbliche, ovvero sull'approvazione del sostegno non finanziario alle associazioni,

- organizzazione del monitoraggio professionale dell'attuazione di progetti/programmi finanziati sulla base di concorsi/inviti e valutazione dell'effetto degli stessi,
- preparazione delle relazioni sull'attuazione e sui risultati dei concorsi/inviti all'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia.

### **Articolo 9**

La Regione, attraverso l'organo amministrativo responsabile per ogni singola area prioritaria specificata nel concorso/invito pubblico, fornirà capacità organizzative e risorse umane per l'applicazione degli standard basilari di finanziamento, aggiudicazione e monitoraggio dell'attuazione, nonché per la valutazione dei risultati dei programmi e progetti del suo ambito e informerà in merito l'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia.

### **Articolo 10**

- (1) Prima della pubblicazione del concorso/invito pubblico, la Regione preparerà i moduli della documentazione concorsuale in base ai quali le associazioni presenteranno domanda per i loro programmi o progetti.
- (2) I candidati possono presentare l'intera documentazione di candidatura elettronicamente utilizzando il sistema di candidatura elettronico, ovvero tramite e-mail.
- (3) Tutti i rapporti (descrittivi e finanziari), nonché tutta la documentazione di supporto prescritta e gli allegati obbligatori, possono essere sottoposti a visione per via elettronica.
- (4) I richiedenti che presentano la domanda secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, su richiesta dell'organo amministrativo competente della Regione, sono tenuti a sottoporre allo stesso tutta la documentazione originale necessaria e gli allegati obbligatori in forma originale.

## **III MISURE PER IL FINANZIAMENTO**

### **Articolo 11**

La Regione stanzierà fondi per finanziare programmi e progetti, ovvero fornirà sostegno non finanziario ad associazioni e ad altre organizzazioni senza scopo di lucro (di seguito: Beneficiari del finanziamento) a condizione che:

- siano iscritte al Registro delle associazioni, ovvero ad altro apposito registro e al Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, e con il proprio statuto abbiano deciso di svolgere attività soggette a finanziamento e di promuovere convinzioni e scopi che non siano in contrasto con la Costituzione e la legge,
- il programma/progetto/manifestazione/iniziativa presentato/a al concorso/invito pubblico della Regione sia valutato come significativo (di alta qualità, innovativo e utile) per lo sviluppo della società civile e il soddisfacimento del fabbisogno pubblico della Regione definito dal vigente piano di sviluppo della Regione, ovvero le condizioni di ogni singolo concorso/invito,
- abbiano adempiuto correttamente agli obblighi derivanti da tutti i contratti precedentemente conclusi sui finanziamenti dal Bilancio della Regione e da altre fonti pubbliche,
- abbiano debitamente adempiuto agli obblighi di pagare i contributi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria e di pagare le tasse e gli altri oneri nei confronti del bilancio dello Stato, del bilancio regionale e dei bilanci delle unità dell'autogoverno locale,
- non sia in corso alcun procedimento penale contro il beneficiario del finanziamento, cioè che la persona autorizzata a rappresentare l'associazione e il responsabile del programma o progetto, non siano stati condannati per trasgressioni e reati definiti nel Decreto ministeriale o nelle condizioni richieste nel concorso/invito pubblico,
- che una legge generale abbia stabilito un modello di buona gestione e controllo finanziario e un modo per prevenire conflitti d'interesse nell'uso di fondi pubblici,
- dispongano di un metodo consolidato di pubblicazione del programma e della relazione finanziaria sul lavoro svolto nell'ultimo anno (su siti web o in altro modo appropriato),

- dispongano di adeguate capacità organizzative e risorse umane per l'attuazione di programmi o progetti, programmi del fabbisogno pubblico, dei poteri pubblici, ovvero la fornitura di servizi sociali,
- abbiano un sistema organizzato per la riscossione delle quote associative.

## **Articolo 12**

(1) Oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, gli organi amministrativi della Regione possono, mediante concorso/invito pubblico, prescrivere condizioni aggiuntive che devono essere soddisfatte dai beneficiari del finanziamento per ottenere vantaggi nel finanziamento, come:

- il coinvolgimento nell'attuazione di programmi o progetti di volontari, in particolare giovani, che in questo modo acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per l'inclusione nel mercato del lavoro e la partecipazione attiva in una società democratica,
- il networking e il collegamento con associazioni e organizzazioni correlate, la realizzazione di partenariati intersettoriali di associazioni con rappresentanti del settore pubblico e imprenditoriale al fine di rafforzare il potenziale di sviluppo della comunità locale, e altro.

(2) Gli organi amministrativi definiranno attraverso la documentazione di gara se e quali sistemi di qualità della prestazione accettare come rilevanti per la realizzazione della precedenza nel finanziamento.

## **IV PROCEDURE DI FINANZIAMENTO E STIPULAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI**

### **Stesura e pubblicazione del piano annuale di pubblicazione di concorsi/inviti**

## **Articolo 13**

(1) Entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del bilancio per l'anno solare successivo, l'Assessorato per gli affari del Presidente della Regione, preparerà e pubblicherà sul sito web della Regione il piano annuale dei concorsi/inviti pubblici per i programmi di finanziamento e i progetti di interesse per il bene comune svolti dalle associazioni sul territorio della Regione (di seguito denominato: piano annuale dei concorsi/inviti) come anticipazione dei concorsi/inviti pubblici che si intendono realizzare nel corso di un anno solare.

(2) Il piano annuale dei concorsi/inviti comprende informazioni sul fornitore delle risorse finanziarie, l'area, il nome e l'ora prevista di pubblicazione del concorso/invito, l'importo totale dei fondi disponibili, la gamma di fondi destinati a finanziare un particolare programma /progetto, il numero previsto di programmi e progetti da stipulare per i finanziamenti e altre informazioni.

### **Concorso/invito pubblico**

## **Articolo 14**

Il finanziamento di tutti i programmi e progetti nel campo dell'educazione, dell'istruzione, della cultura tecnica e scientifica, della sanità e dell'assistenza sociale, dell'economia, della promozione del bilinguismo e della conservazione del patrimonio culturale delle minoranze nazionali, della protezione della natura e dell'ambiente, della navigazione marittima, dei trasporti e delle infrastrutture, della protezione e del salvataggio su terraferma e in mare, del miglioramento dell'offerta turistica, nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della caccia, della pesca e della gestione idrica, viene attuato attraverso un concorso/invito pubblico, che garantisce la trasparenza dell'allocazione delle risorse finanziarie e consente di ottenere il maggior numero possibile di candidature qualificate, cioè di selezionare programmi e progetti di altissima qualità, e allo stesso tempo diffonde e informa il pubblico sugli ambiti prioritari di intervento.

## **Articolo 15**

(1) Le risorse finanziarie del bilancio della Regione, senza la pubblicazione del concorso/invito pubblico, sono assegnate direttamente solo:

- in casi motivati ed eccezionali, quando eventi imprevisti costringono la Regione, in quanto fornitrice di risorse finanziarie, ad agire urgentemente in collaborazione con le associazioni entro termini in cui non è possibile attuare una procedura concorsuale standard e il problema può essere risolto solo attraverso l'allocazione diretta delle risorse finanziarie,
- quando le risorse finanziarie sono destinate ad un'associazione o ad un gruppo di associazioni che hanno giurisdizione esclusiva nell'ambito di attività e/o nell'area geografica per la quale le risorse finanziarie sono destinate, oppure l'associazione è l'unica organizzazione operativamente in grado di operare nell'ambito dell'attività e/o nell'area geografica in cui le attività finanziate vengono svolte,
- quando le risorse finanziarie vengono destinate a un'associazione che, in base al regolamento, viene espressamente indicata come esecutrice di una determinata attività, cioè le sono conferiti determinati poteri pubblici (Croce Rossa, ecc.)
- quando, secondo il parere della commissione o di un altro organo di valutazione autorizzato o del competente organo amministrativo della Regione, le risorse finanziarie fino a 663,61 euro (in lettere: seicentossessantatre euro e sessantuno centesimi) vengono assegnate a tantum per attività che, per motivi giustificati, non possono essere previste nel piano annuale dell'associazione, e l'importo totale dei fondi così stanziati ammonta ad un massimo del 5% dei fondi previsti nel bilancio per il finanziamento di tutti i programmi e progetti delle associazioni,
- quando ciò è prescritto da una norma speciale.

## **Articolo 16**

(1) Nei casi di cui al precedente articolo del presente Regolamento, quando le risorse finanziarie vengono assegnate senza la pubblicazione di un concorso/invito pubblico, la Regione stipulerà un accordo sull'assegnazione diretta dei fondi con l'associazione come beneficiaria delle risorse finanziarie, che definirà le attività specifiche su cui saranno impiegati i fondi del bilancio della Regione, nel rispetto degli standard finanziari di base relativi alla pianificazione delle risorse finanziarie, alla contrattazione, al monitoraggio dei finanziamenti, all'informazione pubblica e alla rendicontazione.

(2) Tutte le disposizioni del presente Regolamento, del Decreto ministeriale e delle altre norme positive rilevanti della Repubblica di Croazia vengono applicate in modo appropriato nei casi in cui le risorse finanziarie del bilancio della Regione vengono assegnate senza concorsi/inviti pubblici.

## **Documentazione per l'attuazione del concorso/invito pubblico**

### **Articolo 17**

(1) La documentazione per l'esecuzione del concorso/invito pubblico (di seguito: documentazione concorsuale) viene determinata dal presidente della Regione Istriana su proposta dell'organo amministrativo competente nell'ambito dell'adozione della delibera sul modo di suddividere le risorse disponibili destinate al finanziamento di programmi e progetti attuati dalle associazioni in una determinata area.

(2) La documentazione concorsuale obbligatoria comprende:

- a) il Regolamento in questione come documento basilare per la pubblicazione e l'attuazione del concorso pubblico,
- b) il testo del concorso/invito pubblico,
- c) le istruzioni per i partecipanti,
- d) i moduli per la presentazione dei programmi o progetti:
  1. il modulo di descrizione del programma o progetto
  2. il modulo del bilancio del programma o progetto
- e) l'elenco dei documenti da allegare alla domanda,
- f) il modulo per la valutazione della qualità/valore del programma o progetto,
- g) il modulo della dichiarazione sull'inesistenza di un doppio finanziamento,

- h) il modulo del contratto di finanziamento del programma o progetto,
- i) i moduli per l'informazione:
  - 1. il modulo con la descrizione dell'attuazione del programma o progetto
  - 2. il modulo con la relazione finanziaria d'attuazione del programma o progetto.

### **Articolo 18**

A seconda del tipo di concorso/invito pubblico, l'organo amministrativo competente della Regione può proporre, e il Presidente della Regione Istriana constatare che la documentazione progettuale per la presentazione del programma o del progetto è costituita anche da:

- 1. il modulo con la dichiarazione di partenariato, nei casi in cui ciò sia applicabile,
- 2. il modulo contenente il curriculum vitae del responsabile del programma o progetto, nei casi in cui ciò sia applicabile,
- 3. il modulo con la dichiarazione sui programmi o progetti dell'associazione, finanziato da fonti pubbliche
- 4. Il modulo con la dichiarazione di chi svolge le attività, indicate nella descrizione delle attività programmatiche o progettuali secondo la quale sono a conoscenza del programma o progetto e partecipano alla sua attuazione, nei casi in cui ciò sia applicabile.

### **Articolo 19**

(1) La preparazione della documentazione concorsuale e la pubblicazione del concorso/invito per ogni campo prioritario, per ogni concorso o invito vengono svolte dall'organo amministrativo competente della Regione, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e ai regolamenti sull'ordine interno negli organi amministrativi della Regione.

(2) Se possibile, i concorsi/inviti vengono pubblicati simultaneamente e nello stesso modo per garantire che i concorsi/inviti di tutti gli organi amministrativi inizino e terminino contemporaneamente e con le stesse scadenze.

(3) Se lo stesso richiedente presenta la domanda per concorsi/inviti pubblici contemporaneamente indetti da più organi amministrativi, la documentazione richiesta, se non presentata in formato elettronico, deve essere presentata in formato originale ad un organo e in copia agli altri organi amministrativi, indicando il concorso/invito nel quale si trovano gli originali.

### **Articolo 20**

(1) Tutta la documentazione concorsuale per forma e contenuto dev'essere conforme alle disposizioni del Decreto ministeriale e del presente Regolamento.

(2) Il modulo della domanda che è parte integrante della documentazione concorsuale viene compilato on-line o al computer e viene mandato assieme agli allegati necessari in formato elettronico, oppure qualora il richiedente sia impossibilitato a farlo in questo modo, il modulo si può trasmettere in formato cartaceo, conformemente alle condizioni stabilite nel concorso/invito.

(3) Tutti i moduli prescritti devono essere firmati e autenticati con un timbro, se l'associazione ne dispone, o con una firma elettronica, da una persona autorizzata dal richiedente e dal responsabile del programma o progetto. Quando i relativi moduli sono presentati in formato elettronico, su richiesta dell'organo amministrativo competente, vanno presentati nella loro forma originale, unitamente agli allegati obbligatori.

(4) La documentazione di candidatura in formato cartaceo viene inviata tramite raccomandata o personalmente (consegna presso la cancelleria della Regione) con una nota (denominazione del concorso/invito - non aprire), mentre la documentazione in formato elettronico viene presentata secondo le modalità descritte all'art. Articolo 10, comma 2 del presente Regolamento.

(5) Il modo e i termini per la presentazione della richiesta al concorso/invito sono prescritti nelle istruzioni per i partecipanti.

### **Pubblicazione del concorso/invito**

### **Articolo 21**

Il concorso/invito pubblico con la completa documentazione concorsuale va pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia, e l'informazione relativa alla pubblicazione del concorso si può pubblicare

anche nei quotidiani, sui social network oppure si può informare in merito il pubblico tramite una conferenza stampa organizzata dall'organo amministrativo competente della Regione che bandisce il concorso/invito.

### **Scadenze per l'attuazione del concorso/invito**

#### **Articolo 22**

(1) Il concorso/invito pubblico a presentare le proposte progettuali o i programmi, sarà aperto almeno 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del concorso/invito.

(2) La valutazione dei programmi o progetti presentati, l'adozione della delibera sul finanziamento dei programmi o progetti e il momento della firma dei contratti con le associazioni i cui progetti o programmi sono stati ammessi al finanziamento devono essere completati entro 120 (centoventi) giorni, a partire dall'ultimo giorno della scadenza per la presentazione delle domande di programma o progetto, a meno che non si tratti di un bando/invito pubblico che si svolge in due o più livelli di valutazione e se termini più lunghi non sono specificati da un regolamento speciale.

### **Verifica dell'adempimento delle condizioni del concorso/invito**

#### **Articolo 23**

(1) Allo scadere del termine per la presentazione delle domande per il concorso/invito la commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica dell'adempimento delle condizioni prescritte del concorso/invito dell'organo amministrativo competente della Regione, accederanno alla procedura di valutazione e adempimento delle condizioni prescritte del concorso/invito.

(2) La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha tre membri, ai quali vengono nominati anche i relativi sostituti.

(3) I membri della Commissione e i sostituti di cui al comma 2 del presente articolo vengono nominati dall'Assessore dell'organo amministrativo competente della Regione, dalle file degli impiegati della Regione.

#### **Articolo 24**

(1) La Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte del concorso, in particolare:

- stabilisce se la domanda sia stata protocollata in busta chiusa,
- apre le domande, le registra e a ogni domanda assegna un numero di registrazione o di protocollo,
- constata se la domanda sia stata presentata al giusto invito pubblico e sia stata consegnata nel termine indicato,
- stabilisce se l'importo richiesto rientra nei limiti finanziari indicati nel concorso/invito,
- stabilisce se siano stati trasmessi, firmati e autenticati tutti i moduli obbligatori e gli altri allegati obbligatori stabiliti dal concorso/invito,
- se è applicabile, se l'ubicazione dell'attuazione del progetto è ammissibile,
- qualora sia ammissibile, si verifica se il concorrente e il partner sono ammissibili conformemente alle indicazioni per i partecipanti al concorso,
- stabilisce che siano state adempite tutte le altre condizioni formali del concorso.

(2) Non si considera che il richiedente non abbia soddisfatto le condizioni prescritte del concorso/invito se non ha presentato dati, documenti o informazioni disponibili alla Regione attraverso registri e banche dati pubblici e ufficiali.

#### **Articolo 25**

La valutazione dell'adempimento delle condizioni prescritte del concorso/invito non deve durare più di 7 (sette) giorni dal giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso/invito, dopo di che il presidente/la presidente della Commissione di cui all'Articolo 23 di questo Regolamento dell'organo amministrativo competente della Regione adotta una delibera in cui indica quali sono le domande che vanno inoltrate per un'ulteriore valutazione tecnica,

e quali sono le domande che si rifiutano perché non soddisfano le condizioni prescritte del concorso/invito.

#### **Articolo 26**

(1) Tutti i richiedenti le cui domande vengono respinte a causa del mancato rispetto delle condizioni prescritte devono essere informati entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di adozione della delibera in merito.

(2) Entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i richiedenti possono presentare un reclamo all'assessore/a dell'organo amministrativo competente della Regione che, entro 8 (otto) giorni dal giorno di ricezione del reclamo, deciderà in merito.

(3) In caso di accoglimento del reclamo, la domanda sarà sottoposta alla valutazione di esperti. In caso contrario la domanda sarà respinta e il richiedente che ha presentato il reclamo sarà informato in merito.

(4) La delibera in cui si decide del ricorso è definitiva.

#### **Valutazione dei programmi o progetti presentati e pubblicazione dei risultati**

#### **Articolo 27**

(1) La Commissione di valutazione è un organo di valutazione professionale indipendente composto da rappresentanti della Regione, rappresentanti di organizzazioni della società civile, istituti scientifici e professionali ed esperti indipendenti per i settori prioritari compresi nel concorso/invito.

(2) La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha di regola tre membri, ai quali vengono nominati anche i relativi sostituti.

(3) I membri della Commissione e i loro sostituti vengono nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'organo amministrativo competente della Regione.

(4) La Commissione di cui nel presente articolo ha l'obbligo di concludere il procedimento di valutazione entro un termine di 50 (cinquanta) giorni dal giorno di consegna delle domande da valutare. In caso contrario, la Regione sospenderà i lavori della Commissione ed entro il successivo termine di 14 (quattordici) giorni ingaggerà esperti esterni competenti per i quali la Regione si assicurerà che valutino le proposte progettuali entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 28**

(1) La Commissione per la valutazione considera e valuta le domande che hanno adempiuto le condizioni formali del concorso/invito conformemente ai criteri prescritti nelle istruzioni per i candidati e da la proposta per l'approvazione dei mezzi finanziari per i programmi o progetti di cui, prendendo in considerazione tutti i fatti e le possibilità del Bilancio, decide l'organo competente della Regione stabilito dallo Statuto della Regione Istriana (organo esecutivo o rappresentativo).

(2) I criteri per la valutazione del progetto o programma sono:

- la qualità e rilevanza della domanda: la conformazione con gli obiettivi e i principi stabiliti dal concorso, conformemente al piano di sviluppo vigente della Regione; la definizione di gruppi mirati e fruitori finali, la fattibilità, i risultati auspicati e gli effetti,
- la stima dell'esperienza finora avuta da chi presenta la domanda, nell'attuazione di un programma o progetto uguale o simile,
- la stima del bilancio del programma o progetto (quanto questo sia reale, efficace, elaborato e legato alle attività, ai fruitori e ai risultati auspicati, il contributo dato da chi presenta la domanda, il cofinanziamento da altre fonti, la documentazione delle singole voci del bilancio),
- l'innovatività del progetto (l'applicazione delle migliori prassi in un adeguato campo),
- l'originalità del progetto, tenendo conto che si cercherà di evitare il finanziamento di progetti/programmi/manifestazioni dello stesso genere, presentati da parte di diversi richiedenti,
- l'esistenza di capacità gestionali e professionali per l'attuazione dell'attività/del progetto/della manifestazione pianificati,

- un obiettivo chiaramente definito e realmente accessibile dell'attività/del progetto/della manifestazione,
- dei fruitori chiaramente definiti dell'attività/del progetto/della manifestazione,
- i risultati della realizzazione dell'attività/del progetto/della manifestazione sono conformi alle esigenze reali nella comunità in cui si svolge,
- i riconoscimenti finora ricevuti (nazionali e internazionali).

(3) Se norme particolari stabiliscono diversamente, per la stima del progetto/programma è possibile per singoli campi prioritari applicare i criteri che, su proposta dell'organo amministrativo competente, vengono stabiliti dal Presidente della Regione Istriana, in una delibera speciale.

### **Articolo 29**

Dopo l'emanazione della delibera sui programmi o i progetti ai quali sono stati approvati i mezzi finanziari, la Regione pubblicherà i risultati del concorso/invito con i dati sulle associazioni, i programmi o progetti ai quali sono stati approvati i mezzi e gli importi dei mezzi approvati per il finanziamento.

(2) Entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'adozione della delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari, la Regione informerà le associazioni i cui programmi o progetti non sono stati approvati per il finanziamento, sui motivi del mancato finanziamento del loro progetto o programma, indicando il punteggio conseguito per ogni categoria di valutazione e le motivazioni contenute nella parte descrittiva della valutazione del progetto o programma esaminato.

(3) Alle associazioni di cui al comma precedente di questo articolo, è possibile, su loro richiesta, consentire di prendere visione della valutazione totale del loro progetto o programma entro un termine di 8 (otto) giorni a partire dal giorno di ricezione dell'avviso scritto sui risultati del concorso/dell'invito, mantenendo il diritto della Regione a tutelare la segretezza dei dati sulle persone che hanno valutato il progetto o programma.

### **Ricorso sulla delibera d'assegnazione dei mezzi finanziari**

#### **Articolo 30**

Le associazioni alle quali non sono stati approvati i mezzi finanziari, hanno il diritto di sollevare un'obiezione nei confronti della delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari, e questo diritto viene indicato nello stesso testo del concorso/invito.

#### **Articolo 31**

(1) Il reclamo può essere sollevato per irregolarità o procedura illegale nell'attuazione del procedimento concorsuale e per la mancata approvazione di mezzi finanziari e non può essere sollevato sull'importo dei mezzi approvati.

(2) Il reclamo non rimanda l'attuazione della delibera e la continuazione del procedimento concorsuale.

#### **Articolo 32**

(1) Il reclamo va presentato all'assessorato competente della Regione, in forma scritta, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla consegna dell'informazione scritta sui risultati del concorso, e la delibera concernente il ricorso viene emanata dal Presidente della Regione in considerazione di tutti i fatti.

(2) Il termine per l'adozione della delibera in base al ricorso è di 8 (otto) giorni dalla ricezione dello stesso.

### **Stipulazione di contratti sul finanziamento di programmi o progetti**

#### **Articolo 33**

(1) La Regione firmerà un accordo sull'assegnazione delle risorse finanziarie con le associazioni (beneficiarie del finanziamento) alle quali è stato approvato il programma o progetto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della delibera sul finanziamento del programma o progetto.

(2) In caso di accoglimento parziale del finanziamento di un programma o progetto, l'organo amministrativo competente della Regione ha l'obbligo di negoziare previamente con il beneficiario del finanziamento sulle voci di bilancio, del programma o del progetto e sulle attività indicate nella parte descrittiva del programma o progetto che vanno modificate. In questo caso il termine per la stipula del contratto si può prolungare per un massimo di 30 (trenta) giorni. La procedura va terminata prima della firma del contratto.

(3) Durante la negoziazione la Regione finanzia prioritariamente le attività che realizzeranno in modo più efficace gli obiettivi contenuti nel piano di sviluppo della Regione attualmente in vigore.

#### **Articolo 34**

(1) Il contratto consiste nelle condizioni generali che devono essere uguali per tutti i beneficiari del finanziamento nell'ambito di un concorso/invito pubblico, e di una parte speciale.

(2) La procedura di stipulazione dei contratti, le condizioni generali e la parte speciale dei contratti saranno regolate in base alle disposizioni del Decreto ministeriale, della presente ordinanza e delle altre norme positive rilevanti della Repubblica di Croazia.

(3) Nelle condizioni generali che riguardano i contratti di assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni si stabiliscono gli obblighi generali dei beneficiari del finanziamento, l'obbligo di recapitare i dati e le relazioni finanziarie e descrittive, la responsabilità, il conflitto d'interesse, la confidenzialità, la pubblicità e la visibilità, la proprietà/l'uso dei risultati e dell'attrezzatura, la valutazione e il monitoraggio del progetto, le modifiche e integrazioni dei contratti, il trasferimento dei diritti, il termine per l'attuazione del programma o progetto, il rinvio, la proroga, la forza maggiore e il termine per la conclusione, lo scioglimento del contratto, la soluzione delle controversie, le spese ammissibili, il pagamento e gli interessi di mora, i conti e le verifiche tecniche e finanziarie, l'importo finale del finanziamento da parte di chi lo concede e il rimborso dei mezzi e dei rispettivi interessi e i mezzi per garantire il rimborso dei mezzi in caso di mancato rimborso dei mezzi non spesi o non destinati.

(4) La parte speciale del contratto consiste nelle specificità di ogni contratto come le parti contraenti, la denominazione del programma o progetto, l'importo del finanziamento, i termini per l'attuazione e sim.

#### **Monitoraggio dell'attuazione dei programmi e/o progetti approvati e finanziati e valutazione dei concorsi/inviti attuati**

#### **Articolo 35**

(1) In collaborazione con il beneficiario del finanziamento, al fine di rispettare i principi di trasparenza nel consumo dei mezzi del bilancio e misurare il valore del rimborso per i mezzi investiti, la Regione seguirà l'attuazione dei programmi finanziati o progetti delle associazioni, conformemente alla Legge sulle associazioni, alla Legge sulla responsabilità fiscale, alla Legge sull'attività finanziaria e la contabilità delle organizzazioni non profit, i Decreti governativi, il presente Regolamento e altre norme positive rilevanti della Repubblica di Croazia.

(2) Attraverso le procedure di monitoraggio, si svilupperà un rapporto di partenariato fra la Regione quale fornitore di mezzi finanziari e l'associazione quale esecutore delle attività progettuali e programmatiche, in base al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dei singoli programmi e progetti con l'obiettivo di stabilire l'efficacia dell'investimento e il livello dei cambiamenti avvenuti nella comunità locale, rispettivamente nella società grazie all'attuazione dei programmi/progetti, la Regione valuterà i risultati e gli effetti dell'intero concorso/invito pubblico e a seconda di ciò pianificherà le future attività nel singolo campo prioritario di finanziamento.

#### **Articolo 36**

(1) Il monitoraggio si svolgerà:

- controllando i rapporti descrittivi e finanziari dei beneficiari dei mezzi,
- con un controllo obbligatorio sul campo da parte dell'impiegato dell'organo amministrativo competente della Regione, in accordo con il beneficiario dei fondi, per tutti i programmi e progetti la cui durata di attuazione sia di almeno un anno e il cui valore superi 13.272,28 euro (in lettere: tredicimiladuecentosettantadue euro e ventotto

centesimi), dove la verifica sul campo, a seconda delle circostanze di ogni singolo caso, potrà essere effettuata anche per tutti gli altri programmi e progetti.

#### **Articolo 37**

Le relazioni che il beneficiario è tenuto a recapitare su moduli prescritti ed entro termini stabiliti, sono la relazione descrittiva e la relazione finanziaria.

#### **Articolo 38**

(1) Oltre alle relazioni descrittive, il beneficiario invia il materiale di accompagnamento come ritagli di giornali e di altri media, il materiale fotografico, video, cinematografico e altro come prova dell'attuazione del programma/progetto/manifestazione/iniziativa.

(2) La relazione finanziaria deve includere un elenco di tutte le entrate e i costi totali del programma/progetto/manifestazione/iniziativa, indipendentemente dalla fonte da cui sono stati finanziati. Dovranno inoltre essere obbligatoriamente fornite la prova dell'avvenuto pagamento delle spese con i fondi della Regione (copie di fatture, contratti d'opera o di autore con i relativi calcoli, ecc.) e la prova dell'avvenuto pagamento (estratto del conto corrente, distinte di prelievo di cassa, rendiconti di cassa, ecc.), nonché un elenco delle fonti di finanziamento definitive e una descrizione di eventuali scostamenti nelle fonti di finanziamento rispetto alla proposta approvata.

#### **Divieto di doppio finanziamento**

#### **Articolo 39**

Indipendentemente dalla qualità del programma/progetto/manifestazione/iniziativa proposto/a, la Regione non concederà mezzi finanziari per le attività in corso di finanziamento da fonti pubbliche e in base a norme particolari - quando si tratta della stessa attività che si svolge sullo stesso territorio, allo stesso tempo e per gli stessi utenti, a eccezione del caso in cui non si tratti di un cofinanziamento coordinato da varie fonti di finanziamento.

#### **Articolo 40**

La valutazione del programma o progetto svolto viene realizzata di regola anche dallo stesso beneficiario dei mezzi finanziari con ulteriori analisi dei risultati del programma o progetto (autovalutazione, sondaggi e altro).

### **V CONTRIBUTI FINANZIARI PER I PROGETTI DE MINIMIS**

#### **Articolo 41**

(1) I contributi finanziari per i progetti de minimis possono essere assegnati in tutti i campi prioritari definiti per l'assegnazione di mezzi finanziari, a condizione che le domande presentate soddisfino le condizioni stabilite all'art. 3 comma 5 di questo Regolamento.

(2) Conformemente al presente Regolamento il procedimento di pianificazione, attuazione, monitoraggio e informazione sui sostegni finanziari assegnati per i progetti de minimis, viene svolto dagli organi amministrativi competenti della Regione, ciascuno nell'ambito delle sue competenze.

(3) Gli organi amministrativi della Regione, tenendo conto dei mezzi a disposizione pianificati nel Bilancio e ognuno nell'ambito delle sue competenze, stabiliranno l'importo complessivo dei mezzi finanziari che si possono assegnare per finanziare i progetti/le attività delle associazioni nella categoria dei contributi finanziari per i progetti de minimis.

(4) La commissione per la valutazione delle domande valuta la conformità degli obiettivi del progetto/attività con gli obiettivi generali e gli obiettivi di sviluppo dell'area prioritaria nell'ambito dell'organo amministrativo della Regione a cui viene richiesto il finanziamento, per libero apprezzamento, nei limiti delle proprie competenze, e propone poi al dirigente dell'organo amministrativo competente l'assegnazione di finanziamenti per progetti de minimis.

(5) Se, a seconda delle possibilità, nel bilancio della Regione vengono previste le risorse finanziarie necessarie a questo scopo, l'invito pubblico per l'assegnazione di sussidi finanziari per i progetti de minimis sarà aperto, nell'anno finanziario in questione, per un periodo determinato

dal piano annuale, ossia fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, dopodiché verrà pubblicato l'avviso di chiusura dell'invito pubblico.

#### **Articolo 42**

- (1) La documentazione per l'attuazione dell'invito pubblico per i sostegni de minimis comprende:
- Il modulo con la descrizione del progetto / dell'attività con il relativo bilancio,
  - il modulo con la relazione descrittiva sull'attuazione del/la progetto/attività corredato/a di documentazione finanziaria comprovante la spesa destinata dei mezzi.
- (2) Tutti i moduli devono essere firmati da una persona autorizzata dal richiedente e dal responsabile del progetto e certificati con il timbro dell'associazione qualora l'associazione ne disponga, oppure con una firma elettronica.

#### **Articolo 43**

- (1) Il Presidente della Regione adotta la Decisione sul finanziamento delle domande pervenute all'invito pubblico, di regola entro un termine di 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricezione della domanda.
- (2) La Regione stipulerà un contratto di finanziamento con i fruitori che hanno ricevuto l'approvazione per l'assegnazione dei mezzi finanziari, entro un termine di 15 (quindici) giorni dall'adozione della decisione di cui al comma 1 di questo articolo.

#### **Articolo 44**

- (1) Il beneficiario delle risorse finanziarie è obbligato, al fine di controllare la destinazione d'uso dei fondi ricevuti, a presentare alla Regione una relazione descrittiva sull'attuazione del progetto/attività con materiale di accompagnamento come ritagli di giornali e altro materiale mediatico, fotografico, video, cinematografico e altro quale prova della realizzazione del progetto/attività, unitamente alla documentazione comprovante la destinazione d'uso dei fondi (copie di fatture, contratti d'opera o d'autore con i relativi calcoli, ecc. gli estratti del conto corrente con i movimenti, distinte di prelievo di cassa, rendiconti di cassa e altri documenti che attestano l'avvenuto pagamento delle spese).
- (2) La relazione deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dell'attuazione del progetto/attività.
- (3) Nel caso che il beneficiario del contributo finanziario non trasmetta la relazione nei termini previsti, ossia nel caso che impieghi i mezzi in modo diverso da quello destinato, dovrà restituirli al Bilancio della Regione, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

### **VI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, MODELLI DI FINANZIAMENTO E PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO**

#### **Articolo 45**

- (1) Il beneficiario è tenuto a spendere i mezzi approvati esclusivamente per la realizzazione del programma/progetto/manifestazione/iniziativa stabiliti nel contratto e nel bilancio.
- (2) Si ritiene che i mezzi siano stati spesi con destinazione specifica quando sono usati esclusivamente per finanziare spese ammissibili e giustificate per realizzare un programma/progetto/manifestazione/iniziativa stabilito/a nel contratto.
- (3) Ogni scostamento dal bilancio senza l'approvazione dell'organo amministrativo competente della Regione, sarà ritenuta una spesa non destinata dei mezzi.

#### **Spese ammissibili**

#### **Articolo 46**

Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario del finanziamento, che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:

- sono state sostenute nel periodo di attuazione del programma o progetto conformemente al contratto, a eccezione delle spese che riguardano le relazioni

- conclusive, le spese di revisione e di valutazione e sono state pagate fino alla data di approvazione della relazione conclusiva. Le procedure d'acquisto pubblico per le merci, i servizi e i lavori possono iniziare anche prima dell'inizio del periodo di attuazione, ma i contratti non possono essere stipulati prima del primo giorno relativo al periodo di attuazione del contratto,
- devono essere indicati nel bilancio complessivo previsto del progetto o del programma,
  - sono indispensabili per l'attuazione del programma e progetto, oggetto di assegnazione dei mezzi finanziari,
  - possono essere individuati e verificati e registrati dal punto di vista contabile, presso il beneficiario del finanziamento, secondo le norme vigenti sulla contabilità delle organizzazioni no profit,
  - devono essere moderati, giustificati e conformi alle esigenze di una gestione finanziaria razionale, conformemente ai principi di economicità ed efficacia.

#### **Articolo 47**

Conformemente alle spese ammissibili di cui all'articolo precedente e quando ciò è rilevante per il rispetto delle norme sull'acquisto pubblico, sono ritenute ammissibili le seguenti spese dirette del beneficiario del finanziamento e dei suoi partner:

- le spese dei dipendenti ingaggiati sul programma o progetto che corrispondono alle uscite reali per gli stipendi e le imposte e contributi per gli stipendi e le altre spese legate allo stipendio e alle indennità, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e del Decreto governativo,
- le spese di viaggio e le spese delle diarie per i dipendenti e le altre persone che partecipano al programma o progetto, a condizione che siano conformi alle norme sull'ammontare dell'importo per questo genere di compensi per i beneficiari che si finanziano dai mezzi del bilancio statale,
- le spese di acquisto o noleggio di attrezzature e materiale (nuove o usate) destinate esclusivamente a un programma o progetto e le spese relative ai servizi, a condizione che siano conformi alle spese di mercato,
- spese per gli articoli di consumo,
- spese di subcontrattazione,
- spese che provengono direttamente dalle richieste di contratto, comprese le spese dei servizi finanziari (informazione, valutazione legata concretamente al progetto, revisione, fotocopiatura, assicurazione e sim.),
- spese di sistemazione, in casi eccezionali, quando nei negoziati con l'organo amministrativo competente della Regione, è stato stabilito che in caso di programmi plurigiornalieri e internazionali parte di queste spese possono essere trattate come spesa ammissibile.
- spese di rappresentanza, cibo e bibite, in casi eccezionali quando attraverso le negoziazioni con l'organo amministrativo competente della Regione parte delle spese possono essere ammesse come spese ammissibili.

#### **Articolo 48**

Oltre alle spese dirette, al beneficiario dei mezzi si può approvare anche la copertura di parte delle spese indirette come: energia, acqua, materiale d'ufficio, inventario minuto, telefono, posta e altre spese indirette che non sono legate all'attuazione del programma, per un importo massimo del 20% dell'importo complessivo approvato del finanziamento, dal bilancio della Regione.

#### **Contributi in natura e forme di cofinanziamento**

#### **Articolo 49**

(1) I contributi in natura che vanno indicati a parte nel bilancio del programma o progetto, non rappresentano le spese reali e non sono spese ammissibili. Qualora non sia indicato diversamente nel contratto d'assegnazione dei mezzi finanziari, i contributi in natura non possono essere considerati come cofinanziamenti da parte del beneficiario del finanziamento. Se la descrizione del programma o progetto prevede i contributi in natura, questi contributi devono essere assicurati.

(2) Le spese dei dipendenti che lavorano sul progetto o programma, non rappresentano un contributo in natura e si possono ritenere come cofinanziamento nel bilancio del progetto o programma, quando queste sono pagate dal beneficiario del finanziamento o dai suoi partner.

#### **Articolo 50**

(1) Quando viene così stabilito dalle condizioni del concorso/invito e del contratto, il contributo al lavoro del volontario può essere riconosciuto come forma di cofinanziamento da parte del beneficiario del finanziamento.

(2) Se non è calcolato diversamente il valore di un singolo tipo di servizi, il valore del lavoro di volontariato viene stimato nello stesso importo per tutti i potenziali soggetti richiedenti di programmi e progetti, nell'ammontare di 4,38 euro (quattro euro e trentotto centesimi) / all'ora.

(3) Nell'attuazione del programma o progetto il beneficiario del finanziamento ingaggerà dei volontari, può determinare il valore reale del lavoro di volontariato che può essere anche superiore dell'importo ammissibile indicato, ma per le esigenze legate all'informazione sugli indici dell'attuazione del programma o progetto, il beneficiario del finanziamento informerà solo nell'ambito del valore indicato dell'ora di volontariato di cui al comma precedente.

#### **Spese inammissibili**

#### **Articolo 51**

Si ritengono spese inammissibili del progetto o programma:

- i debiti e le voci a copertura delle perdite o debiti,
- gli interessi maturati,
- le voci già finanziate da fonti pubbliche,
- l'acquisto di terreno o edifici, a eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per attuare direttamente il programma o progetto, quando la proprietà si deve trasmettere al beneficiario del finanziamento e/o ai partner, al massimo entro la fine del programma o progetto,
- le perdite per le differenze di cambio,
- prestiti a terzi,
- spese di sistemazione, all'infuori dell'eccezione di cui all'art. 47 comma 7 del presente Regolamento,
- spese di rappresentanza, cibi e bevande, all'infuori dell'eccezione di cui all'art. 47 comma 8 del presente Regolamento.

#### **Pagamento e modalità di pagamento**

#### **Articolo 52**

(1) In ogni singolo concorso/invito la Regione determinerà il modello, rispettivamente i modi e le procedure di pagamento, conformemente alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento.

(2) Nel caso che per la Regione non sia accettabile nessuno dei modelli previsti di pagamento, è possibile stabilire anche un diverso modello di pagamento che dev'essere evidenziato nel concorso/invito pubblico.

#### **Articolo 53**

(1) Qualora la procedura di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto sia viziata da rilevanti irregolarità o frodi commesse dal beneficiario del finanziamento, la Regione sospenderà i pagamenti, ovvero richiederà la restituzione delle somme già versate e ingiustificatamente spese in proporzione alla gravità dell'irregolarità o della frode.

(2) La Regione sospenderà il pagamento nei casi in cui vi siano ragionevoli sospetti, irregolarità o frodi commesse dal beneficiario del finanziamento nell'attuazione di un altro contratto finanziato da fonti pubbliche, che potrebbero influenzare gli effetti del contratto esistente.

#### **Articolo 54**

(1) La Regione può richiedere una relazione indipendente di audit sulla verifica delle spese per i programmi o i progetti il cui valore complessivo è uguale o superiore ai 66.361,40 euro (in lettere: sessantaseimilatrecentosessantun euro e quaranta centesimi).

(2) La richiesta di una relazione di audit di cui al paragrafo precedente dovrebbe essere parte integrante del contratto e i costi di attuazione di tale audit dovrebbero essere un costo accettabile del bilancio.

#### **Quota di cofinanziamento del programma/progetto**

##### **Articolo 55**

La Regione determinerà in ogni singolo concorso/invito l'obbligo e la percentuale minima di cofinanziamento dell'attuazione del progetto o programma da parte del beneficiario dello stesso.

#### **VII PERIODO DI DURATA DEL FINANZIAMENTO**

##### **Articolo 56**

(1) Tutti i mezzi finanziari che la Regione assegna tramite concorso/invito riguardano, di regola, le attività che si svolgeranno nell'anno civile per il quale queste vengono bandite, a eccezione del finanziamento pluriennale che si approva per un periodo di 3 (tre) anni, definito dallo stesso concorso/invito.

(2) Il finanziamento pluriennale di cui al comma 1 del presente articolo, si stipula a livello annuale, con una valutazione temporale e finanziaria prescritta di uso del contributo finanziario della Regione nel periodo di tempo precedente.

(3) I beneficiari ai quali la Regione concederà mezzi finanziari pluriennali di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere e realizzare questo stesso tipo di contributo appena quando sarà scaduto il contributo pluriennale precedente concessa dalla Regione.

(4) La continuazione del finanziamento dei programmi pluriennali e l'ammontare del contributo nell'anno successivo dipendono dai risultati del monitoraggio e della valutazione delle attività realizzate nell'ambito di questo programma nell'anno corrente, e la decisione in merito spetta all'assessore dell'organo amministrativo competente, conformemente alle relazioni presentate e alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento.

(5) La Regione incentiverà i beneficiari del finanziamento pluriennale a elaborare dei programmi di autofinanziamento che ne permetteranno la sostenibilità e lo sviluppo.

##### **Articolo 57**

I beneficiari del finanziamento pluriennale della Regione possono presentarsi nel periodo di durata del finanziamento, ad altri concorsi/inviti della Regione, esclusivamente presentando altri programmi/progetti/manifestazioni/iniziative in questo e in altri campi programmatici.

#### **VIII OBBLIGO DI DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE/PROGETTUALI, IMPORTO FINALE DEL FINANZIAMENTO E RIMBORSO DEI MEZZI**

##### **Obbligo di documentare le attività programmatiche/progettuali da parte dei beneficiari del finanziamento**

##### **Articolo 58**

(1) Il beneficiario del finanziamento ha l'obbligo di tenere delle evidenze precise e regolari riguardo all'attuazione del programma/progetto usando degli adeguati sistemi contabili conformemente alle norme sulla contabilità delle organizzazioni no profit.

(2) I conti e le spese legati al progetto/programma devono essere facilmente riconoscibili e confidenziali. Questo si può realizzare usando conti separati per un dato progetto/programma o garantire che i conti e le spese legati al progetto o programma si possano facilmente identificare e seguire nei sistemi contabili dei beneficiari.

(3) Il beneficiario del finanziamento è tenuto a garantire che il rendiconto finanziario (sia intermedio che finale) sia adeguatamente e semplicemente armonizzato con il sistema contabile del beneficiario del finanziamento e con la contabilità di base e altre evidenze pertinenti.

## **Articolo 59**

Il beneficiario del finanziamento è tenuto entro un periodo di 7 (sette) anni dopo il pagamento, a consentire alla Regione, agli ispettori addetti al controllo dei conti del Ministero delle finanze e a tutti i revisori esterni che svolgono verifiche conformemente al Decreto governativo e al presente Regolamento, di verificare, esaminando i documenti o facendo controlli in loco, l'attuazione dei programmi/progetti e se necessario svolgano la revisione in base alla documentazione accompagnatoria per le evidenze contabili, i documenti contabili e tutti gli altri documenti rilevanti per il finanziamento del programma/progetto.

## **Articolo 60**

Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, il beneficiario del finanziamento consentirà ai dipendenti o ai rappresentanti della Regione, al controllo di bilancio, nonché a tutti i revisori esterni che effettuano controlli e supervisione in conformità con il Decreto ministeriale e il presente Regolamento, l'accesso alle strutture e ai luoghi in cui viene attuato il programma/progetto, compresi i relativi sistemi informatici e a tutti i documenti e le banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del programma/progetto, e adottare tutte le misure per facilitarne il lavoro.

## **Articolo 61**

Accanto alle relazioni menzionate in questo Regolamento, i documenti che il beneficiario del finanziamento è tenuto a mettere a disposizione del controllo comprendono:

- l'elenco dei membri e i dati sulle quote associative versate,
- l'evidenza contabile dal sistema contabile dei beneficiari del finanziamento come il libro mastro, i libri ausiliari, le buste paga, l'elenco dei beni e degli obblighi e degli altri dati contabili rilevanti, le prove attestanti le procedure d'acquisto come la documentazione concorsuale, le offerte dai partecipanti al concorso e le relazioni sulle stime,
- le prove attestanti gli obblighi come i contratti e gli altri documenti vincolanti,
- gli attestati dei servizi erogati come le relazioni approvate, i moduli di ordinazione, i biglietti di viaggio (compresi i certificati aeroportuali), le prove di partecipazione a seminari, conferenze e corsi, inclusa la documentazione rilevante, il materiale ricevuto, i certificati e simili.
- le prove attestanti la ricezione della merce come i certificati sulla merce consegnata da parte dei fornitori,
- le prove attestanti la conclusione dei lavori come i certificati sull'approvazione o i verbali di consegna,
- gli attestati d'acquisto come le fatture e gli scontrini,
- le prove attestanti i pagamenti, come gli estratti dai conti bancari, le distinte di prelievo di cassa e i rendiconti di cassa
- le prove attestanti le spese di carburante con la rappresentazione dei chilometri attraversati,
- il consumo medio di carburante delle vetture usate, le spese del carburante e di manutenzione,
- l'evidenza dei dipendenti e dei loro stipendi come contratti, buste paga e i fogli di lavoro.

## **Importo finale del finanziamento da parte della Regione**

### **Articolo 62**

(1) L'importo finale dei mezzi che la Regione deve erogare al beneficiario del finanziamento non può superare il massimo importo dei mezzi indicati nel contratto, anche nel caso in cui la somma complessiva delle spese ammissibili superi il bilancio complessivo stimato indicato nel modulo del bilancio del programma/progetto.

(2) Se i costi ammissibili alla fine del programma o progetto sono inferiori ai costi totali stimati specificati nel contratto, il contributo della Regione sarà limitato all'importo ottenuto applicando la percentuale specificata nel contratto ai costi ammissibili effettivi approvati dalla Regione.

3) Il beneficiario del finanziamento accetta che in nessun caso le risorse finanziarie possano dar luogo alla realizzazione di un profitto e che esse debbano essere limitate all'importo necessario per pareggiare le entrate e le uscite del programma/progetto. L'utile in questo caso è definito come eccedenza dei fondi ricevuti rispetto ai costi del programma/progetto al momento della presentazione della richiesta di pagamento della differenza.

Come integrazione e senza pregiudicare il diritto a sciogliere il contratto, conformemente alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento, la Regione diminuirà, in base a una delibera motivata nei casi in cui il progetto o il programma non si attua o si attua in modo inadeguato o in ritardo, i mezzi finanziari previsti all'inizio conformemente all'attuazione reale del programma/progetto, secondo le condizioni comprese nel contratto.

## **Rimborso dei mezzi**

### **Articolo 63**

La Regione richiederà in forma scritta dal beneficiario del finanziamento il rimborso dei mezzi per l'attuazione del programma/progetto approvato nel caso in cui dovesse stabilire che il beneficiario del finanziamento:

- non ha realizzato il programma/progetto stabilito dal bilancio e dal contratto,
- non ha speso tutti i mezzi approvati,
- non ha usato i mezzi per i propositi destinati,
- ha ricevuto importi versati che superano l'importo finale stabilito,
- non ha presentato le relazioni prescritte entro i termini prescritti, senza un motivo giustificato.

### **Articolo 64**

(1) Il beneficiario del finanziamento rimborserà alla Regione, al massimo entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo in casi eccezionali e chiaramente motivati, secondo le istruzioni della Regione, tutti gli importi versati in eccesso rispetto all'importo finale stabilito, tutti i mezzi non utilizzati e i mezzi non usati secondo la finalità prevista, ovvero l'intero finanziamento ricevuto in caso di mancata attuazione del programma o progetto e di mancata presentazione della relazione.

(2) Qualora il beneficiario del finanziamento non restituisse i mezzi entro il termine determinato dalla Regione, questa aumenterà gli importi maturati per i relativi interessi di mora.

(3) Gli importi da restituire alla Regione possono essere compensati con qualsiasi credito del beneficiario del finanziamento nei confronti della Regione. Ciò non influirà sul diritto delle parti contraenti di accordarsi sul pagamento rateale.

### **Articolo 65**

(1) Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento non abbia restituito i fondi in conformità con le disposizioni del regolamento e della presente ordinanza, la Regione attiverà i mezzi di garanzia del pagamento che il beneficiario del finanziamento ha presentato in conformità alle condizioni del concorso prima della firma del contratto.

(2) I mezzi che garantiscono i pagamenti non realizzati verranno restituiti al beneficiario del finanziamento dopo l'approvazione della relazione finale sull'attuazione del programma/progetto.

### **Articolo 66**

(1) Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento non restituisca i fondi alla Regione, questa adotterà una delibera secondo la quale le domande ricevute per il concorso/invito da quel richiedente nei prossimi 3 (tre) anni, non saranno prese in considerazione.

(2) Una tale disposizione dovrà essere evidenziata nel concorso/invito.

## **IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 67**

Il beneficiario del finanziamento non può partecipare alle elezioni o ad altra promozione di un partito politico, coalizione o candidato, fornire sostegno diretto a un partito politico, coalizione o candidato o raccogliere risorse finanziarie per finanziare partiti politici, coalizioni o candidati per tutta la durata del contratto.

### **Articolo 68**

Le disposizioni della documentazione concorsuale relative al finanziamento delle associazioni con fondi del bilancio regionale che non sono definite dal presente Regolamento o sono in conflitto con le disposizioni del Decreto governativo e altre norme positive della Repubblica di Croazia che regolano la materia in questione, saranno applicate direttamente secondo le modalità definite dalle disposizioni di queste norme.

### **Articolo 69**

(1) L'entrata in vigore di questo Regolamento, abroga il Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti di interesse per il bene comune svolti dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.: 16/17 e 19/17).

(2) Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 024-03/24-02/4

N.PROT.: 2163-02-22-24-2

Pola, 4 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
IL PRESIDENTE  
f.to Boris Miletić